

ALLEGATO A

Bando attuativo

Sottomisura 6.4

"Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"

Operazione 6.4.1

" Diversificazione delle aziende agricole"

Annualità 2018

Indice

1. Finalità e Risorse	1
1.1 Finalità e obiettivi	1
1.2 Dotazione finanziaria	1
2. Requisiti di ammissibilità	1
2.1 Richiedenti/Beneficiari	1
2.2 Condizioni di accesso	2
2.3 Principalità dell'attività agricola	4
2.4 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	4
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	5
3.1 Interventi finanziabili	5
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	8
3.2.3 Norme di protezione ambientale	8
3.3 Limitazioni sulla produzione di energie da fonti rinnovabili	9
3.3.1 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	9
3.4 Massimali e minimali	9
3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto	10
3.5.1 Termine iniziale : decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività	10
3.5.2 Termine finale	11
3.6 Spese ammissibili/Non ammissibili	11
3.6.1 Normativa di riferimento	11
3.6.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	11
3.6.3 Investimenti materiali e immateriali	11
3.6.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	11
3.6.5 Interventi /spese non ammissibili	12
3.7 Intensità del sostegno	12
3.8 Cumulabilità	12
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	13
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto	13
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	13
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	14
5. Valutazione e istruttoria della domanda	15

5.1 Criteri di selezione	15
5.2 Formazione della graduatoria	17
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	17
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	17
5.5 Istruttoria di ammissibilità	18
5.6 Correzione degli errori palesi	18
6. Realizzazione e modifica dei progetti	18
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi	18
6.2 Impegni del beneficiario	19
6.3 Modifiche dei progetti	21
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	21
7. Erogazione e rendicontazione	21
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	21
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto	21
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	22
8. Verifiche, controlli e revoche	22
8.1 Verifica finale dei progetti	22
8.2 Rinuncia	22
8.3 Controlli e ispezioni	22
8.4 Sanzioni	22
9. Disposizioni finali	22
9.1 Informativa privacy	22
9.2 Responsabile del procedimento	23
9.3 Disposizioni finali	24

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all' operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" di cui all' art.19 comma 1, lett. b) del Reg.(UE) n.1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana (di seguito PSR), le Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018 (di seguito Disposizioni Comuni) e le Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" approvate con DGR n.1075 del 01/10/2018.

Questo tipo di operazione è finalizzato ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali e contribuisce anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, aumentando il reddito delle famiglie agricole.

L'operazione concorre, direttamente al soddisfacimento del fabbisogno n.5 "Aumentare la redditività delle aziende agricole attraverso la diversificazione" individuato nel PSR della Regione Toscana e, indirettamente, dei fabbisogni n.4 e n.8. Le tipologie di intervento previste collegano questa operazione direttamente alla FA (Focus Area) 2A del PSR e inoltre concorrono al raggiungimento degli obiettivi trasversali "Innovazione", "Ambiente" e "Cambiamenti climatici".

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sull'importo ammesso a finanziamento, ai richiedenti/beneficiari come individuati al paragrafo 2.1, che intendono realizzare, nella propria azienda, investimenti materiali ed immateriali finalizzati a diversificare l'attività agricola.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:

- investimenti per migliorare il livello qualitativo dell'attività di ospitalità rurale agrituristica tra cui la
 preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti, investimenti negli spazi aperti
 aziendali per consentire l'ospitalità agrituristica ed inoltre investimenti finalizzati all'efficientamento
 energetico e idrico;
- investimenti per interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche) e di attività sociali e di servizio inclusa l'assistenza all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio;
- investimenti per le attività di svago, ricreative anche connesse al mondo animale, sportive e legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
- altre tipologie di investimento direttamente collegate alle suddette voci.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando per l'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole " è pari ad euro 3.500.000,00.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

 imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";

- 2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lqs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
- 3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 ("aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali")
- 4. gli imprenditori agricoli ai sensi del codice civile art.2135 iscritti nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole, per le sole attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le fattorie didattiche come definite dalla normativa regionale.

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.

In caso di domanda di aiuto presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le sequenti condizioni di ammissibilità:

- 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
- 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei sequenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);
- 3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
- 4. non essere beneficiario di altri aiuti concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda);
- 5. limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche oltre a quanto sopra indicato, per essere ammessi a presentare domanda aiuto, devono:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto non comportino variazioni delle attività agrituristiche, aver già presentato la SCIA Agrituristica al comune di riferimento per svolgere attività agrituristiche;
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività stesse o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, aver già presentato, alla data di ricezione della domanda di aiuto, la relazione agrituristica (DUA) di cui all'art.7 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" redatta sul sistema informatico di Artea, con esito positivo, nella quale sono comprese le attività richieste a finanziamento, impegnandosi a presentare la relativa SCIA Agrituristica entro il termine ultimo previsto per la domanda di pagamento.

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

- 6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
- 7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) 2) 3) 4) e 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'art.31 del D.L. n.69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) e 5) porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- -il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 7), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni.

2.3 Principalità dell'attività agricola

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. Il mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata secondo una delle seguenti modalità:

1) **sistema a specifica dimostrazione**: la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/fiscali/previdenziali.

2) sistema standard:

- se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo (fattorie didattiche non in ambito agrituristico ai sensi della L.r. 30/2003): per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della produzione standard di cui all'allegato A della DGR n.476/2016 e s.m.i e, per la parte non agricola, si prendono a riferimento i valori contabili.
- se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

2.4 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

I beneficiari inoltre, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

I beneficiari, inoltre devono essere, ai sensi dell'art.91, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. E' invece sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintanto che quest'ultimo non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Ai sensi dell'art.46 della legge 24 dicembre 2012, n.234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n.4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Gli interventi e i costi ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 <u>Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e</u> somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica:

- 1) ristrutturazione per il miglioramento degli edifici per l'ospitalità e per la ricettività agrituristica dell'azienda:
- 2) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3)) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 4) acquisto di attrezzature idonee per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione;
- 5) realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- 6) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
- installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore;
- installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;
- investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica;
- 7) sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per attività non produttive;

- 8) realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- 9) interventi volti al miglioramento degli standard di qualità delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature;
- 10) realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- 11) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 12) acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all'attività agrituristica.

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agricampeggio:

- 1) realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agricampeggio per l'ospitalità di tende, roulotte e camper. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia;
- 2) realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzati ad un corretto inserimento degli interventi per l'agricampeggio e agrisostacamper nel contesto paesaggistico (quali divisori, tettoie, etc...);
- 3) realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- 4) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 5) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza.

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche):

- 1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
- 2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali e aule laboratorio per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
- 3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per percorsi formativi-didattici. Sono escluse dal contributo le spese per arredi esterni con funzione di mero svago (es. ombrelloni, barbecue, sdraio)
- 5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
- 8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali

Fra le attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui **all'art.10 bis del Regolamento attuativo 46/R/2004** sono ammissibili gli interventi relativi alle seguenti attività:

a) attività educative e didattico-ricreative:

- attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della L.R. 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
- attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni svolte secondo la normativa vigente;
- **b)** accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto orientata anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione;
- c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia;

Le attività di cui alle lettere b) e c) sono svolte nel rispetto della L.r. 41 del 24/02/2005.

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- 1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni o con pernotto e a locali polifunzionali, inclusi i servizi igienici necessari all'erogazione delle attività socio assistenziali di cui al all'art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004;
- 2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali per lo svolgimento di attività socio-assistenziali inclusi i servizi igienici;
- 3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per attività sociali. Sono escluse dal contributo le spese per arredi esterni con funzione di mero svago (es. ombrelloni, barbecue, sdraio);
- 5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività sociali;
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
- 8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.5 <u>Interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche</u>

- 1) adattamento/ristrutturazione/adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative, escluso fini sportivi agonistici, e per attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
- 2) acquisto di attrezzature escluso il materiale di facile consumo da utilizzare per le suddette attività;
- 3) interventi di restauro e risanamento conservativo di bivacchi fissi;
- 4) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- 5) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 7) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;

- 8) acquisto di attrezzature fisse per i percorsi;
- 9) restauro e risanamento conservativo di locali aziendali finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per "mestieri tradizionali del mondo rurale" artigianato; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- 10) acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei "mestieri tradizionali del mondo rurale".

Ulteriori specifiche

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine,golf,tennis ecc).

Per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, fra i quali:

- -lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;
- la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigianali;
- le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A).

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso a costruire ai sensi della l.r. n.65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/03/2015 n.52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso a costruire e/o VIA sono stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).
- Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.3 Limitazioni sulla produzione di energie da fonti rinnovabili

Ai fini di quanto previsto dall'art.13 del Reg.807 del 11/03/2014, si prevede il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013):

a) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87+2log Pn (dove log Pn=logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in KW). L'elemento di cui sopra deve essere verificato, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.3.1 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- d) gli interventi rientrano fra quelli previsti dalla L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili".
- e) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda.

3.4 Massimali e minimali

Non sono ammesse domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000,00 euro. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Il contributo è concesso in regime di "De minimis" di cui al Reg.(UE) n.1407/2013. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.5.1 Termine iniziale : decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- 1.a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- 2.b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- 3.c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- 4.d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- 5.e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

6.f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.5.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.6 Spese ammissibili/Non ammissibili

3.6.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.6.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. **1386 del 11 dicembre 2017** consultabile al seguente indirizzo: http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

3.6.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d' investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.6.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili- fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni" e siano ricomprese fra le voci previste dal "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

3.6.5 Interventi /spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili- Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- **1.** Relativamente agli interventi per l'acquisto di attrezzature, arredi e strumenti si rimanda alle limitazioni previste in "ulteriori specifiche" del paragrafo "interventi finanziabili";
- 2. Non sono ammissibili interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati esclusivamente all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica ai sensi della l.r. 30/2003;
- 3. Costi di ammortamento;
- **4.** Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda;
- **5.** IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;

3.7 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura /Operazione	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Operazione: 6.4.1	Contributo in conto capitale	40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali; con una maggiorazione del : 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

3.8 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata completa di tutti gli elementi e documenti richiesti esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13 del 30/11/2018**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei tempi indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE/UPS, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le unità produttive sono classificate in funzione della finalità in:

- -unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito (UPI)(es. Fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dall'azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.140 del 31/12/2015 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc....).

La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto è la seguente:

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- 1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda e di quella prevista al termine degli interventi programmati e i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- 2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- 3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
- 4. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- 5.nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
- 6. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n.10/2010 e del DM 30/03/2015 n. 52;
- 7. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n.644/2004 e alla DGR n.454/2008;
- 8. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- 9. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;
- 10. dimostrazione della principalità dell'attività agricola e del suo permanere per tutto il periodo di vincolo;
- 11. limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche:
- in caso di interventi indicati in domanda di aiuto che non comportano variazioni delle attività agrituristiche, estremi della SCIA presentata al comune di riferimento;
- in caso di interventi indicati in domanda di aiuto finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, estremi della relazione agrituristica (DUA) di cui all'art.7 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" redatta sul sistema informatico di Artea, con esito positivo, nella quale sono ricomprese le attività richieste a finanziamento;
- 12. relativamente agli investimenti elencati alla lettera A4 dell'operazione 6.4.1 "interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali" indicare:
- il programma di attività sociale che l'azienda si propone di svolgere;
- le modalità di svolgimento e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- tipologia e numero di soggetti coinvolti;
- presenza di eventuale personale specializzato preposto all'attività;
- eventuale coinvolgimento di istituzioni o enti pubblici e privati che operano nel sociale.

Altra documentazione, ove pertinente:

- **b) progetto tecnico degli interventi** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprensivi di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili".
- **c) copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità. La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di 30 giorni per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Macrocriterio	Specifiche	Punti
	a1) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/01/2015 > del 50%) in zone C e D.	12
I Territorio	a2) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'Allegato A.1 del Decreto Mipaaf n.162 del 12/01/2015>del 50%) in zona B.	6
	a3) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone montane (ex art.32 par.1 lett. a) del Reg. UE 1305/2013).	8
	Sono escluse dall'attribuzione di questo punteggio le zone montane che rientrano anche nella classificazione di aree A e B; per le aree B vale quanto indicato al punto a2).	
	b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente in zona Natura 2000 (SIC,	6

	ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, e aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004.	
I punteggi di cui alle lettere a1) a2 I punteggi di cui alle lettere a) e b)	, ,	
II Genere femminile	a) Il soggetto richiedente è di genere femminile.	5
	In caso di società la priorità è attribuita qu amministratori è di genere femminile	uando almeno la metà degli
III Settori di intervento	a) Gli interventi indicati in domanda riguardano esclusivamente l'attività sociale per un importo minimo degli investimenti di euro 15.000. Ai fini dell'attribuzione del suddetto criterio di selezione vi concorrono gli investimenti elencati alla lettera A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali.	9
	b) Gli interventi indicati in domanda riguardano esclusivamente le fattorie didattiche per un importo minimo degli investimenti di euro 15.000.	7
	Ai fini dell'attribuzione del suddetto criterio di selezione vi concorrono gli investimenti elencati alla lettera A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)	
TOTALE		32 (massimo)

Le proposte che non raggiungono il punteggio minimo di 5 punti non saranno ammissibili a finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati viene fatta prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio "Territorio per il quale la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto. I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento. Limitatamente al criterio "Territorio" la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà esclusione della domanda o decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato in domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel fascicolo aziendale elettronico.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

AI fini dell'assegnazione delle risorse viene destinata una riserva alle zone C e D almeno pari al 70% delle risorse complessive.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne viene data evidenza sul sito <u>www.artea.toscana.it</u>.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La comunicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziabile.

La graduatoria resta aperta fino alla pubblicazione sul BURT del nuovo bando della sottomisura 6.4.1. entro quella data sono possibili eventuali scorrimenti di graduatoria.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

L'istruttoria delle domande potenzialmente finanziabili è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ente istruttore, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una dichiarazione liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni ", dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e smi e dalle relative disposizioni attuative;

- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.113 "Informazione dei beneficiari" del Reg.(UE) n.1306/2013 "gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni, se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. n.4 del 25/10/2016. La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi- Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente/beneficiario, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna a:

- 1 acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio (quando pertinente). Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
- 2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al praragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle "Disposizioni Comuni";
- 4. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- 5. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase istruttoria una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione n. 4 del 25-10-2016; oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi, che dovranno essere indicati all'interno della dichiarazione stessa;
- 6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/ finanziamenti pubblici unionali,nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- 7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- 8. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- 9. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni";
- 10.comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;

- 11. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda:
- 12. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 13. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 14. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestasti ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili:
- 15. produrre o integrare la documentazione prevista dal bando e dal documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- 16. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel bando e nel documento "Disposizioni Comuni";
- 17. rispettare per tutta la durata del vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione " del documento "Disposizioni Comuni";
- 18. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione " del documento "Disposizioni Comuni";
- 19. comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano indebito vantaggio;
- 20. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'istallazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 21. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- 22. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 23. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- 24. restituire, su comunicazione del soggetto competente, all'organismo pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 25. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 26. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 27. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- 28. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 29. sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- 30. limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, presentare la relativa SCIA Agrituristica al comune di riferimento;
 - nel caso in cui non sia stata presentata la relativa SCIA Agrituristica al comune di riferimento, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale stato di avanzamento;

- restituire il contributo ricevuto nel caso di ricevimento, durante il periodo di vincolo, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente;
- 31. mantenere la principalità dell'attività agricola rispetto alle attività extra-agricole di cui al paragrafo "Principalità dell'attività agricola" del bando per tutto il periodo vincolativo;
- 32. nel caso di domanda di aiuto che comprenda interventi di cui al punto A3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche), iscriversi all'Elenco regionale delle fattorie didattiche entro la presentazione della domanda di pagamento. Tale iscrizione deve essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo;
- 33. nel caso di domanda di aiuto che comprenda interventi di cui al punto A4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità, dimostrare quanto segue:
- presenza di autorizzazioni/comunicazioni di inizio attività per lo svolgimento dell'attività sociale ove pertinente;
- coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della Relazione agrituristica;
- documentazione comprovante l'avvio dell'attività sociale (es. registro presenze);
- individuazione del personale incaricato allo svolgimento delle mansioni inerenti l'attività sociale ove necessario.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni". Le modifiche che avvengono successivamente alla sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avviene prima della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi è disciplinata nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni Comuni". La modifica che avviene successivamente alla sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi è disciplinata nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA. Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta effettuata sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio dell'attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto è stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art.49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017..

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy

Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati) Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

- 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
- Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le sequenti finalità:
- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli ; Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati conservazione documentazione conformità alle norme sulla della amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento

- 3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
- 4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
- 5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
- 6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp dpo@regione.toscana.it)
- 7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

- per la formazione/gestione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore di Artea che approva la graduatoria";
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

E' possibile consultare il bando alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi).

E' possibile inoltre chiedere informazioni specifiche attraverso il form di richiesta disponibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richieste-informazioni-bandi-aperti oppure contattando l'ufficio Giovanisì (info@giovanisi.it – numero verde 800098719).

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con decreto di Artea n.65 del 15/06/2018.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto seque.

- 1. Cambio di titolarità dell'azienda;
- 2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
- 3. Proroga dei termini;
- 4. Stato di avanzamento dei lavori;
- 5. Domanda di pagamento a saldo;
- 6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- 7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- 8. Monitoraggio;
- 9. Tempistica e fasi del procedimento;
- 10. Spese ammissibili/non ammissibili;
- 11. Possesso dell' UTE/UPS.